

**SME GRECALE S.R.L.**

*Società costituita ai sensi dell'articolo 3  
della Legge sulla Cartolarizzazione.*

Sede Legale: Bologna, Piazza della Costituzione, 2

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 («Legge sulla cartolarizzazione») nonché informativa ai sensi degli articoli 13 comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della Privacy»)*

**SME GRECALE S.R.L.**, società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale a Bologna, Piazza della Costituzione, 2 (“SME”)

**COMUNICA**

che la stessa SME, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (il **Testo Unico Bancario**), stipulato in data 20 marzo 2012 con Unipol Banca S.p.A., con sede in Bologna, in Piazza della Costituzione 2, (**Unipol Banca**), ha acquistato *pro soluto* da Unipol Banca tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) (i **Crediti**) derivanti da contratti di mutuo aventi le seguenti caratteristiche:


- 1.1 alle ore 23.59 del 20 gennaio 2012:
- (a) siano denominati in euro;
  - (b) derivino da contratti di mutuo:
    - (i) appartenenti alle seguenti categorie tipologie di finanziamento: 100 e 400 cd. Mutui Ipotecari, e 200 e 300, cd. Mutui Chirografari;
    - (ii) stipulati con mutuatari aventi sede legale o residenti in Italia;
    - (iii) stipulati con mutuatari diversi da persone o società appartenenti a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito **Gruppo Unipol**);
    - (iv) aventi un tasso d'interesse definito nel rispetto della normativa in materia di usura;
    - (v) interamente erogati e rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Unipol Banca;
    - (vi) che al momento dell'erogazione fossero stati erogati per un importo non superiore ad Euro 5.100.000;
    - (vii) non stipulati prima del 1 gennaio 2000 (incluso) o successivamente al 21 gennaio 2012 (incluso);
    - (viii) da rimborsarsi attraverso rate aventi cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale;



- (ix) aventi una scadenza finale che non preceda la data del 25 febbraio 2012 (incluso);
- (x) aventi un importo in linea capitale residuo almeno pari ad Euro 1.000;
- (xi) aventi un importo in linea capitale residuo non superiore ad Euro 5.000.000;
- (xii) che non beneficino di alcuna agevolazione;
- (xiii) che non siano garantiti da CONFIDI, ad eccezione dei CONFIDI di seguito elencati: AGRICONFIDI – SOCIETÀ COOPERATIVA, ARTIGIANCOOP – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., ARTIGIANCREDITO TOSCANO CONSORZIO FIDI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA, CO.RE.FI. COOPERATIVA REGIONALE FIDI, COFITER – CONFIDI TERZIARIO EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, CONFIDICOOP MARCHE – SOCIETÀ COOPERATIVA, CONSORZIO DI GARANZIA C.I.A.AGRICREDITO SOCIETÀ COOPERATIVA FONDO ROTATIVO DI GARANZIA, CONSORZIO FIDI FIN SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, CONSORZIO REGIONALE GARANZIA FIDI SCRL FINANZIARIA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, CONFIDI COOPCREDITO – COOPERATIVA DI GARANZIA DI CREDITO DEI COMMERCianti DELLA REGIONE ABRUZZO, COOPERATIVA FARMAFIDI SICILIA A R.L., COOPERFIDI ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI, COOPERFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, COOPFIDI CONFIDI UNITARIO PER L'ARTIGIANATO E LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, CREDIT. COMM. FORLÌ SOC. COOP A R.L., FI.M.CO.S.T. – SOCIETÀ COOPERATIVA FINANZIARIA MARCHIGIANA COMMERCIO SERVIZI TURISMO, FIDI TOSCANA – S.P.A., FIDIALTAITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA, FIDICOOP SARDEGNA – SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI, FIDIMPRESA MARCHE – SOCIETÀ COOPERATIVA, FIDIMPRESA UMBRIA – COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA C.N.A. SOCIETÀ COOPERATIVA, FIDINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, GARANZIE ARTIGIANE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, SINVEST SOCIETÀ COOPERATIVA, SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI, UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. A R.L., UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOCIETÀ COOPERATIVA;




- (xiv) che non siano stati concessi a favore di enti, consorzi pubblici o enti religiosi;
- (xv) il cui rimborso non debba avvenire sulla base di un piano di ammortamento di tipo “italiano” (*i.e.*, un piano di ammortamento a rate decrescenti composte da quote capitali costanti e quote interessi decrescenti) o di tipo “balloon” (*i.e.*, un piano di ammortamento caratterizzato da una cd. maxi-rata finale);
- (xvi) che, se a tasso d’interesse fisso e senza opzione di variazione dell’indicizzazione, non presentino un tasso d’interesse fisso inferiore al 3,5%;
- (xvii) che, se a tasso d’interesse variabile e senza opzione di variazione dell’indicizzazione, non presentino uno *spread* sul parametro contrattuale inferiore allo 0,3% e non abbiano un tasso d’interesse massimo definito contrattualmente (c.d. “CAP”);
- (xviii) che, se a tasso opzionale (*i.e.*, con opzione di variazione dell’indicizzazione da fissa a variabile e viceversa), non presentino uno *spread* sul parametro contrattuale inferiore allo 0,6% e non abbiano un tasso d’interesse massimo definito contrattualmente (c.d. “CAP”);
- (xix) se a tasso variabile o con opzione di variazione dell’indicizzazione, abbiano un tasso d’interesse contrattuale non indicizzato a parametro diverso dall’Euribor o dal Tasso BCE – Tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea;
- (xx) rispetto ai quali non sia stata concessa e perfezionata nei confronti del debitore (ai sensi di legge o per volontà delle parti) la sospensione integrale del pagamento di una o più rate;
- (xxi) che presentino non più di tre rate scadute e non pagate;
- (xxii) che non facciano riferimento alle categorie prodotto elencate di seguito: 201109, 206109, 217007, 222014 c.d. “chiro sospensione rate mutui cartolarizzati”;
- (xxiii) che, se mutui ipotecari, siano garantiti da un’ipoteca concessa su immobili situati in Italia e, solo nel caso in cui tale ipoteca fosse stata, alla data di erogazione del relativo mutuo, di primo grado economico, ovvero (i) un’ipoteca di primo grado legale, oppure (ii) un’ipoteca di grado successivo laddove il/i credito/i garantito/i dalla/e ipoteca/che di grado anteriore sia/siano stato/i integralmente soddisfatto/i:
  - (A) siano garantiti da un’ipoteca consolidata secondo i termini di legge;



- (B) abbiano un rapporto, calcolato per singolo mutuo, tra debito residuo di detto mutuo e valore peritale dell'immobile di riferimento, minore o uguale al 90%; e
  - (C) abbiano un rapporto, calcolato per singolo mutuo, tra importo stipulato (importo accollato in caso di accollo) di detto mutuo e valore peritale dell'immobile di riferimento, compreso tra l'5% ed il 90% (estremi compresi);
- (c) siano vantati da Unipol Banca nei confronti di imprenditori individuali e/o imprese commerciali costituite nella forma di società di persone e/o di capitali;
  - (d) siano dovuti da debitori che appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attività Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica): 256 – 258 – 267 – 268 – 270 – 280 – 283 – 284 – 430 – 431 – 450 – 480 – 481 – 482 – 490 – 491 – 492 – 501 – 614 – 615;
  - (e) non risultino di pertinenza della Filiale 280 – Aulla;
- 1.2 alle ore 23.59 del 17 febbraio 2012:
- (a) derivino da contratti di mutuo che:
    - (i) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
    - (ii) presentino almeno una rata pagata, incluse eventuali rate corrisposte a titolo di preammortamento;
  - (b) non derivino da contratti di mutuo il cui importo residuo in linea capitale, se sommato all'importo residuo in linea capitale di contratti di mutuo precedentemente erogati nei confronti del medesimo NDG CapoGruppo, comporti il superamento di un ammontare massimo pari ad Euro 7.500.000,00.

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a SME, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Unipol Banca dai Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali (fatta eccezione per le fidejussioni omnibus), i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a suddetti Crediti.

SME ha inoltre nominato Unipol Banca quale *servicer* dei Crediti ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, conferendo incarico a Unipol Banca in detta qualità di *servicer* affinché proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Unipol Banca ogni somma dovuta in relazione ai Crediti. Dell'eventuale cessazione di tale



incarico sarà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso Unipol Banca, nonché presso la sede di SME dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.

SME informa i debitori ceduti e gli eventuali garanti di Unipol Banca e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i “**Dati**”) contenuti nei documenti relativi ai Crediti, sono stati comunicati a, e saranno trattati anche da SME e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti.

I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti. In particolare, Unipol Banca, in qualità di *servicer* dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i relativi crediti ed l’incasso dei medesimi.

I Dati saranno comunicati, oltre che a SME, anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:

- (a) a Unipol Banca e agli altri soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell’ambito della riscossione suddetta;
- (b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di SME per la consulenza da essi prestata;
- (c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di legge;
- (d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da SME;
- (e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei titoli.

L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Unipol Banca all’indirizzo sotto indicato.

Titolare autonomo del trattamento dei Dati è SME, con sede legale a Bologna, Piazza Costituzione 2, oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è per conto di SME, Unipol Banca, con sede in Bologna, Piazza Costituzione 2, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al titolare ed al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice della *Privacy* (ivi incluso l’articolo 7 di detto codice).

Bologna, 20 marzo 2012

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Raffaele Faragò

TS12AAB4722 (A pagamento).

